

10943

28/10/2010

Identificativo Atto n. 208

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITA'
MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO, AI SENSI DELL'ART.47 DELLA L.R. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

VISTO:

- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 che dispone che i Piani di indirizzo forestale siano approvati dalla provincia previo parere della Regione;
- la deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 (Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale - PIF);

PRESO ATTO che il 03.06.2010 (prot. F1.2010.0001316) è pervenuto alla UO Sistemi Verdi e Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta da parte della Comunità Montana Valtellina di Morbegno per il prescritto parere regionale;

VISTA la documentazione relativa al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, redatta nel mese di maggio 2009 dal tecnico pianificatore dott. for. Michele Cereda col coordinamento dell'Area Tecnica della Comunità Montana;

CONSIDERATO che il citato PIF, valido per il periodo 2010-2020, secondo l'istruttoria svolta dalla Struttura Foreste, risulta conforme alle disposizioni della dgr n. 7728/2008;

DATO ATTO che il giorno 30 giugno 2010 la dott.ssa for. Elisabetta d'Ambrosi, ed il dott. for. Roberto Tonetti di Regione Lombardia, alla presenza del tecnico pianificatore dott. for. Michele Cereda e del funzionario della Comunità Montana dott.ssa agr. Giulia Rapella, hanno esaminato la documentazione della minuta del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno;

PRESO ATTO che gli obiettivi generali perseguiti dal PIF rispondono a quanto disposto dalla normativa di settore, in particolare dalla l.r. n. 31/2008 e dalla d.g.r. n. 7728/2008;

PRESO ATTO che sul territorio di competenza del PIF della della Comunità Montana Valtellina di Morbegno sono presenti aree facenti parte della Rete Natura 2000, la riserva naturale Pian di Spagna – Lago di Novate Mezzola e la riserva naturale Val di Mello, i cui enti gestori sono state coinvolti, come dichiarato dalla Comunità montana, nella redazione del presente PIF;

VISTA la deliberazione di giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, che dispone che nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare

il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati nel paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di giunta Regionale n. 9/574 del 06.10.2010 “Determinazione in ordine al Piano di indirizzo forestale della comunità montana Valtellina di Morbegno (art. 50, c.6, l.r. n. 31/2008 e s.m.i.)” con la quale si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione.

VISTA la valutazione di incidenza del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., approvata con decreto n. 7868 del 29.07.2009 della Direzione Generale Qualità dell’ambiente;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni forestali irrilevanti e che pertanto anche le formazioni boscate eventualmente comprese nel tessuto urbano sono considerate bosco;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della nona legislatura;

D E C R E T A

1. Di esprimere, ai sensi dell’art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno per il periodo 2010-2020, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

a) nell’allegato “Disposizioni speciali e componente territoriale”:

- all’art. 80 “Superficie assoggettate al piano”, il comma 1 sia così sostituito: «Le presenti NTA si applicano al territorio della Comunità montane, nella riserva naturale Val di Mello e nella riserva naturale Pian di Spagna - Lago di Novate Mezzola limitatamente alla parte in comune di Dubino, nelle seguenti fattispecie:
 - a) alle superfici classificate bosco ai sensi dell’art. 43 della l.r. 31/2008 di cui disciplinano la trasformazione e le attività selvicolturali;
 - b) alle superfici non boscate soggette al “vincolo idrogeologico” e al “vincolo per altri scopi” di cui al r.d. 3267/1923;
 - c) al restante territorio oggetto del PIF, limitatamente per quanto concerne le previsioni di

intervento, i finanziamenti pubblici e le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti e la realizzazione di sistemi verdi

Sono esclusi i territori compresi nel parco delle Orobie Valtellinesi.

- all'art. 80, sia abrogato il secondo comma 2 che recita: «La comunità montana, a seguito di segnalazioni, o durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento, in ragione delle differenti scale di lavoro, l'effettiva esistenza del bosco»;
- all'art. 81 comma 1 le parole «dall'art. 80 delle presenti norme», siano così sostituite: «dal paragrafo 3.3, parte 1, d.g.r. 7728/2008»;
- l'art. 86 “Procedure di aggiornamento del piano” sia così sostituito:
«Mediante la redazione di un rapporto periodico si dovranno evidenziare gli elementi oggetto di rettifica, adeguamento e variante.
Costituiscono elemento di adeguamento e sono oggetto di approvazione da parte della Comunità Montana:
 - la ridefinizione e la correzione di aspetti di dettaglio del limite del bosco apportato in sede di approvazione dei PGT;
 - l'adeguamento delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale a seguito di correzioni di errori materiali o di adeguamento all'evoluzione normativa.Costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte della Comunità Montana e della Provincia di Sondrio, previo parere di Regione Lombardia:
 - ogni altra modifica al PIF approvato non ricompresa nelle rettifiche e negli adeguamenti sopra riportati.»
- l'art. 90 sia così sostituito: «La Comunità Montana riconosce l'importanza della pianificazione assestamentale quale strumento per la razionale gestione del territorio forestale.
La pianificazione assestamentale è obbligatoria nei seguenti casi:
 - superfici forestali di proprietà pubblica di estensione superiore a 100 ha in cui si attuino utilizzazioni;
 - aree di proprietà privata di estensione superiore a 100 ha in cui vengano realizzati interventi forestali con contributo pubblico.

La mancanza di piano di assestamento su superfici forestali di proprietà pubblica non impedisce l'effettuazione di tagli di utilizzazione senza contributi pubblici.

La Comunità Montana sostiene la predisposizione dei piani di assestamento forestale tramite la concessione di contributi.

I piani di assestamento forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa forestale regionale vigente.

Il contributo pubblico alla predisposizione dei piani di assestamento ordinari è concesso solo qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:

- superfici forestali a destinazione produttiva o multifunzionale;
- estensione di almeno 100 ha;
- provvigione media di almeno 250 mc;
- tasso di utilizzazione del 15% nel periodo di validità del piano.

Il contributo pubblico alla predisposizione dei piani di assestamento semplificati è concesso solo per complessi assestamentali di estensione superiore ai 100 ha.

La Comunità Montana incentiva la predisposizione dei piani, ordinari o semplificati, per una pluralità di proprietà, possibilmente accorpate o collocate in un medesimo comparto (bacino, versante).

Nel periodo di validità del presente piano la revisione dei piani potrà essere effettuata secondo le modalità definite dalla tabella 1.

Tabella 1: Modalità di revisione dei piani vigenti

Piano di assestamento	Considerazioni relative alla sola porzione di territorio di competenza della CM	Estensione totale ha	Estensione superficie a destinazione produttiva ha	Periodo validità del piano	Tipo piano
Comune di Ardenno		113,02	45	2003-2018	Ordinario per la superficie a destinazione produttiva, semplificato sul resto
Comune di Mantello-Cino-Dubino		360,29	44	2007-2021	Ordinario per la superficie a destinazione produttiva, semplificato sul resto
Comune di Mello		900,06	91	2004-2018	Ordinario per la superficie a

					destinazione produttiva, semplificato sul resto
Comune di Pedesina	X	73,42	44	2002-2016	Ordinario per la superficie a destinazione produttiva, semplificato sul resto
Comune di Rasura	X	60,61	50	2002-2016	Ordinario per la superficie a destinazione produttiva, semplificato sul resto
Comune di Albaredo San Marco	X	72,76		2007-2021	Semplificato, con attenzioni naturalistico-protettive
Comune di Andalo.Rogolo-Alpe Stavello-Alpe Mezzana	X	164,94		1992-2001	Semplificato, con attenzioni naturalistico-protettive
Comune di Bema	X	452,85	158	2007-2021	Ordinario per la superficie a destinazione produttiva, semplificato sul resto
Comune di Buglio in Monte		833,46	833	2003-2017	Ordinario, conattenzioni multifunzionali
Comune di Cosio Valtellino	X	225,54	225	1996-2010	Ordinario, conattenzioni multifunzionali
Foresta regionale Val Lesina		96,1		2001-2015	Ordinario per la superficie a destinazione produttiva, semplificato sul resto
Comune di Forcola		170,39		2002-2016	Semplificato, con attenzioni naturalistico-protettive
Gerola-Consorzi Bosco Campo e Bosco Chignolo	X	127,9	60	1998-2012	Ordinario per la superficie a destinazione produttiva, semplificato sul resto
Comune di Tartano-demanio civico Val Lunga	X	370,95	33	2003-2017	Ordinario per la superficie a destinazione produttiva, semplificato sul resto, co attenzioni naturalistico protettive
Foresta regionale		516,26		2000-2014	Semplificato, con attenzioni

della Valmasino					naturalistico-protettive
Comune di Valmasino		556,27		2003-2017	Semplificato, con attenzioni naturalistico-protettive
Totale complessivo		5095,63			

»

- l'art. 91 "Pianificazione di dettaglio e accesso ai contributi", è così sostituito
«Sono finanziabili con fondi pubblici o attraverso misure compensative esclusivamente gli interventi:
 - inclusi nel piano della viabilità agro-silvo-pastorale di cui alla tavola 11;
 - le attività selvicolturali indicate nella tavola 13 e rispettose delle indicazioni contenute nei modelli colturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale;
 - le attività illustrate dalle "Schede di misura" del presente Piano di Indirizzo Forestale;
 - i nuovi boschi e i sistemi verdi, solo se realizzati nelle aree pianeggianti o sub-pianeggianti del fondovalle del fiume Adda;
 - gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico indicati nel presente piano di indirizzo forestale;
 - gli interventi di prevenzione del rischio di incendio indicati nel presente piano di indirizzo forestale
 - gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.
Attraverso gli interventi compensativi possono essere realizzati esclusivamente interventi da realizzare esclusivamente nell'interesse delle collettività non possono quindi essere finanziati tagli di utilizzazione, recupero produttivo di castagneti da frutto o altre attività a prevalente finalità economica.
Tutti i predetti interventi sono classificati come "utili" ai sensi dell'art. 4.9 della d.g.r. 7728/2008. Il PIF determina le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi.
Nella aree boscate, nei nuovi sistemi verdi e nei pascoli montani, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in

legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata per l'uso all'aperto.».

- all'art. 94, il primo capoverso è così sostituito:
«La tavola “carta delle trasformazioni ammesse” individua le aree oggetto di trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta definite in relazione a:
 - l'attuazione delle previsioni di espansione e trasformazione degli strumenti urbanistici (PRG e PGT) vigenti;
 - le delimitazioni da Piano Cave provinciale;
 - l'attuazione dei progetti infrastrutturali per il fondovalle previsti dal P.T.C.P. provinciale».

- all'art. 94, il quinto capoverso è così sostituito:
«Nell'ambito delle predisposizioni del PGT, ogni comune potrà infatti ridefinire la localizzazione delle zone trasformabili per motivi urbanistici in relazione al proprio progetto di governo del territorio, fino ad un'estensione massima, nel periodo di validità del piano, corrispondente alla superficie riportata nella colonna E della tabella 2, da collocarsi esclusivamente nell'ambito delle “fasce per la localizzazione delle aree per la “trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta”, individuate dalla medesima tavola di piano.
La ridefinizione della localizzazione delle aree per la “trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta” all'interno delle fasce individuate non comporta variante di piano, ma è soggetta ad autorizzazione dal parte dell'ente forestale».

- all'art. 94, il comma 6) è così sostituito:
«La ridefinizione della localizzazione delle aree per la “trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta” all'esterno delle fasce individuate non comporta variante di piano, ma è soggetta ad autorizzazione della comunità montana e della Provincia, che potrà essere rilasciata esclusivamente qualora siano comunque soddisfatte le tutte le seguenti condizioni:
 - la localizzazione non è consentita nei “boschi non trasformabili”;
 - la localizzazione non è consentita nei “boschi soggetti a trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche o protettive”;
 - la localizzazione potrà avvenire nei “boschi soggetti a trasformazione speciale ordinaria” solo in caso di opere pubbliche o di interesse pubblico non diversamente

ubicabili;

- deve essere evitata la frammentazione delle superfici forestali: l'edificazione deve quindi porsi in continuità con aree già edificate e comunque al margine del bosco;
- non deve essere alterata la funzionalità della rete ecologica regionale e provinciale.»;

- all'art. 96, il paragrafo 1 è così sostituito:

«Non potranno essere rilasciate le autorizzazioni ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 31/2008 nei seguenti casi:

- soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 in accordo con le indicazioni riportate nelle carte e nelle norme di fattibilità geologica degli strumenti urbanistici comunali;
- boschi non trasformabili riconosciuti nell'ambito del PIF e cartografate nella Tavola “carta delle trasformazioni ammesse”;
- nei “boschi soggetti a trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche o protettive” riconosciuti nell'ambito del PIF e cartografate nella Tavola “carta delle trasformazioni ammesse”, salvo le trasformazioni speciali di cui all'art. 98»;

- all'articolo 97 “trasformazioni ordinarie a delimitazione areale”, comma 2 stralciare i «castagneti da frutto» dall'elenco delle superfici da destinare all'agricoltura in quanto i castagneti da frutto sono giuridicamente bosco e la loro realizzazione non richiede autorizzazione alla trasformazione del bosco.
- all'articolo 97 stralciare il paragrafo 3 che recita: «Sono concedibili trasformazioni con queste finalità anche al di fuori delle perimetrazioni riportate in carta, qualora sia dimostrata la preesistenza dell'uso agricolo e qualora la trasformazione non determini compromissioni dei valori naturalistico-ambientali o diminuzione della stabilità idrogeologica dei luoghi. L'estensione dell'area trasformata verrà riferita al comparto più vicino».
- all'art. 98 il paragrafo 2 è così sostituito:
«Costituiscono trasformazioni speciali non cartografabili le trasformazioni non comprese nei precedenti casi per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e l'impossibilità di pianificazione preventiva (sistemazioni idraulico forestali, interventi sulla rete sentieristica,

piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, interventi nelle pertinenze di edifici rurali, piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell'attività agro-silvo-pastorale); sono altresì autorizzabili opere pubbliche interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale prevista nel piano VASP, allacciamenti tecnologici e viari, ampliamenti o costruzioni di pertinenze, manutenzione, ristrutturazione, restauro conservativo purché tali interventi siano realizzati a servizio di edifici esistenti ed individuabili catastalmente».

- all'art. 98 il paragrafo 4 è così sostituito:
«Nelle aree di “trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche o protettive”, all'interno dei boschi di neoformazione, potranno inoltre essere realizzati senza obbligo di compensazione interventi di trasformazione con finalità paesaggistica o funzionali alla ricostruzione degli habitat seminaturali di ambienti aperti, previa valutazione della stabilità dei luoghi e previa predisposizione di un programma di gestione delle superfici trasformate per un periodo di 10 anni, da garantire tramite vincoli fidejussori.»
- l'art. 100 “Trasformazioni con obblighi di trasformazione nulla” è così sostituito: «Ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 comma 5, il PIF individua talune categorie di interventi soggette ad obblighi di compensazione nulla.
Sono escluse dall'obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i seguenti interventi autorizzati dall'ente forestale di competenza:
 - interventi di trasformazione a basso impatto, esclusivamente nelle aree a trasformazione areale, per l'esercizio dell'attività primaria che comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni); gli interventi devono essere finalizzati al recupero di superfici da destinare all'esercizio dell'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, coltivazioni di piccoli frutti, coltivazioni biologiche, ecc.) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, frutteti), fino ad una superficie massima di 2 ha per richiedente in un triennio.
 - sistemazioni o prevenzione del dissesto idrogeologico (Sistemazioni Idraulico Forestali), preferibilmente eseguite tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla

d.g.r. VII/14016/2003 e s.m.i.;

- recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica, purché previsti dai piani delle riserve, dai piani di gestione dei siti natura 2000, dalla rete ecologica, dalla pianificazione faunistico venatoria o da altri piani simili o assimilabili;
 - opere espressamente realizzate a funzione di prevenzione o lotta contro gli incendi di boschi e vegetazione naturale.
 - interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate ai sensi dell'art.16 del T.U. dell'Edilizia (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001) realizzate da Enti pubblici fino ad in massimo di superficie trasformata pari a 2.000 mq, purché tali interventi non ricadano in aree classificate dal PIF come “boschi non trasformabili” e “boschi soggetti a trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche o protettive”;
 - realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerente con il Piano VASP e recepita nel Piano di Indirizzo Forestale o nei Piani di Assestamento Forestale»
- all'articolo 102 “aree da destinare interventi compensativi”, il paragrafo uno è così sostituito: «Gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco devono essere realizzati prioritariamente all'interno del territorio della Comunità Montana, comprese le aree destinate a riserva regionale o parco regionale».
 - all'articolo 102 “aree da destinare interventi compensativi”, nel paragrafo due, stralciare la parola «prioritarie».
 - all'articolo 102 “aree da destinare interventi compensativi”, stralciare il paragrafo 3 «Gli interventi compensativi potranno essere realizzati anche all'interno del Parco delle Orobie Valtellinesi, nell'area interna alla Comunità Montana Valtellina di Morbegno, a seguito dell'adozione di una analoga disposizione da parte del Parco».
 - all'articolo 103 “interventi compensativi”, stralciare dalla prima alinea le parole: «impianti a

fune, e acquedotti rurali destinati alle attività agricolo-forestali»;

- nella tavola 8 “carta delle trasformazioni ammesse”, devono essere classificate come “boschi non trasformabili”, “boschi soggetti a trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche o protettive” o come “boschi soggetti a trasformazione speciale ordinaria” tutti i boschi che alla tavola 7 “carta delle destinazioni selvicolturali” sono classificati con destinazione selvicolturale “naturalistica”, “naturalistica del fondovalle”, “naturalistica di ricostituzione”, “protettiva” o “protettivo-naturalistica”.

b) che sia prodotta una tavola dei boschi “di eccellenza” costituita dalle formazioni da gestire ad alto fusto, identificabili mediante “shape file”, da utilizzare nella procedura informatizzata per le denunce di taglio.

c) che le aree classificate come “boschi soggetti a trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche” siano inglobati nei “boschi soggetti a trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche o protettive”;

d) che sia consegnata a Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, dopo l’approvazione definitiva del PIF, una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e “shape file”.

2. Di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per gli interventi compensativi contenute nelle “Disposizioni speciali e componente territoriale” e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, fungono come “Criteri provvisori locali” ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per tutte le istanze di trasformazione del bosco presentate all’ente forestale dal giorno successivo all’approvazione del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale Valtellina di Morbegno.

3. Di stabilire che in caso al PIF siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale.

4. Di trasmettere il presente decreto alla Comunità montana Valtellina di Morbegno, alla riserva regionale Pian di Spagna - Lago di Novate Mezzola, alla riserva naturale Val di Mello, alla Provincia di Sondrio (Settore Agricoltura e Foreste) e a Regione Lombardia – Unità Organizzativa “Parchi e rete natura 2020”.

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno